

# Ordinanza sul personale federale (OPers)

**Modifica del 23 gennaio 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001<sup>1</sup> sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 20 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> La Conferenza riveste un ruolo centrale nell'ambito del coordinamento e della realizzazione della politica del personale del Consiglio federale e svolge in particolare i seguenti compiti:

d. *abrogata*

*Art. 52 cpv. 6*

<sup>6</sup> L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all'impiegato interessato. Alle stesse condizioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all'articolo 2 capoverso 1.

*Art. 53*                      **Organi di valutazione**  
(art. 15 LPers)

<sup>1</sup> Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell'Amministrazione federale sono:

- a. il capo del DFF per le funzioni delle classi 32–38;
- b. i Dipartimenti per le funzioni delle classi 1–31.

<sup>2</sup> I Dipartimenti possono delegare parte delle loro competenze di valutazione agli aggruppamenti e agli uffici federali loro direttamente subordinati.

*Art. 54 e 55*

*Abrogati*

<sup>1</sup> RS 172.220.111.3

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2007.

23 gennaio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz